

Codice A14000

D.D. 29 luglio 2015, n. 510

A.S.L. CN2 - Accreditamento Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) di Alba - via Belli 16, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010. Esclusione attività di raccolta.

Premesso che:

- come previsto dalla D.G.R. n. 36 – 6201 del 29.7.2013 di definizione dei tempi e delle modalità del procedimento di accreditamento dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), delle Unità di Raccolta (UdR) e degli afferenti punti di raccolta, con D.D. n. 272 dell'8.4.2014 è stato accreditato con condizione il SIMT di Alba in via Belli 16;
- con note prot. 43786-9/SDG del 12.08.2014 e prot. 58566/SDG del 03.11.2014 l'A.S.L. CN2 ha presentato il Piano di miglioramento, previsto dalla deliberazione di cui al paragrafo precedente, con indicazione delle attività finalizzate al superamento delle non conformità evidenziate nel Rapporto di verifica dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA Piemonte, incaricata delle attività di verifica di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 242/CSR del 16.12.2010;
- con nota prot. 81961 del 06.10.2014 ARPA Piemonte ha trasmesso all'Azienda in oggetto e al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali la valutazione sul Piano di miglioramento;
- in data 18.12.2014 ARPA Piemonte ha effettuato una seconda visita ispettiva, finalizzata alla verifica delle azioni correttive messe in atto;
- a conclusione delle verifiche di cui sopra, con nota prot. 105838 del 18.12.2014 ARPA Piemonte ha certificato il permanere di alcune delle non conformità di tipo strutturale in precedenza riscontrate;
- con nota prot. 0009859.P/T.B.I. del 19.02.2015 il Direttore Generale dell'A.S.L. CN2 ha comunicato quanto segue: "Questa azienda allo stato attuale non è nella possibilità di reperire gli spazi necessari al superamento di tutte le non conformità. Quanto sopra non per negligenza ma unicamente perché reperire nuovi spazi oggi (peraltro ampiamente previsti nel nuovo Nosocomio che sarà ultimato alla fine del 2015) significherebbe penalizzare l'erogazione di altri Servizi irrinunciabili".

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

vista la L. 21 ottobre 2005 n. 219;
visto il D.Lgs n. 191 del 19.8.2005;
visto il D.Lgs n. 191 del 6.11.2007;
visti i DD.Lgs n 207 e n 208 del 9 novembre 2007,
visto il D.Lgs n. 261 del 20.12.2007;
visto il D.Lgs n. 16 del 25.1.2010;

vista la D.G.R. n. 31-4610 del 24.9.2012;
vista la D.G.R. n. 46-5884 del 3.6.2013;
vista la D.G.R. n. 36-6201 del 29.7.2013.

determina

- di prendere atto del rapporto di verifica di ARPA Piemonte di cui alla nota prot. n. 105838 del 18.12.2014, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1), in cui si attesta il mancato superamento di alcune delle non conformità strutturali riscontrate nelle precedenti verifiche effettuate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010;
- di prendere altresì atto della nota prot. 0009859.P/T.B.I. del 19.02.2015, con cui l'A.S.L. CN2 comunica di non essere in grado di reperire gli spazi necessari al superamento delle suddette non conformità.
- di accreditare pertanto per le attività oggetto di istanza ad esclusione dell'attività di raccolta, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep Atti 242/CSR del 16.12.2010, il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'A.S.L. CN2 - SIMT di Alba – via Belli 16, per la durata di anni 5 dalla data del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dott. Fulvio MOIRANO